



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: **SOCIALE – ENTI LOCALI – CULTURA DPG**

SERVIZIO: **ISTRUZIONE E UNIVERSITA' (DPG021)**

UFFICIO: **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E ISTRUZIONE
TECNICA SUPERIORE**

DETERMINAZIONE N. DPG021/202

DEL 21.11.2024

OGGETTO: Ripartizione tra le AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo delle risorse derivanti dal Fondo Integrativo Statale (FIS) 2024 – Saldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che ha istituito il Fondo di Intervento Integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n.147;

VISTA la legge 23.12.1996, n. 662, art.1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della citata Legge n. 390/91;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;

VISTO in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che prevede l'istituzione di uno specifico fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio;

VISTE le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 68/2012;

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 91, recante *“Norme sul diritto agli Studi Universitari in attuazione della Legge n. 390/91”* istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;

VISTO in particolare, l'art. 17, della citata Legge Regionale n. 91/1994 che dispone l'assegnazione alle anzidette Aziende Regionali per il Diritto agli Studi Universitari dei mezzi finanziari, tra cui i proventi derivanti da disposizioni di leggi statali in materia di contributi per il diritto allo studio universitario;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio

2021;

VISTA, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che stanziava l'importo di 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 12 che così recita: *“In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. [...]”*;

VISTO l'art. 14, co. 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, che così recita: *“1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012”*;

VISTO il D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320, recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”*;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021, secondo cui gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegate nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca 14.03.2024, n. 317 con il quale per l'anno accademico 2024/2025 sono stati aggiornati, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +5,4%, gli importi minimi delle borse di studio come di seguito indicati: studenti fuori sede € 7.015,97, studenti pendolari € 4.100,05, studenti in sede € 2.827,64;

RICHIAMATA la D.D. n. 83 del 21.05.2024, avente ad oggetto *“Ripartizione tra le AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo delle risorse derivanti dal Fondo Integrativo Statale (FIS) 2024 – Acconto”* con la quale si è provveduto a ripartire e ad assegnare agli enti in parola la somma complessiva di € 10.311.266,00;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. nr. 0022348 del 15.11.2024, acquisita al prot. RA nr. 0444251/24 del 18.11.2024, ha richiesto di fornire, in ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 novembre 2018 n. 18/147/SR14/C9), indicazioni sulle specifiche quote da versare direttamente ad ogni singolo Ente erogatore di servizi DSU, a titolo di saldo del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2024 complessivamente pari ad € 3.207.474,77;

TENUTO CONTO dei dati comunicati ed acquisiti dalle Aziende DSU agli atti d'Ufficio con riferimento al numero complessivo di studenti idonei al riconoscimento della borsa di studio per l'anno accademico 2024/2025, così come riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO PERTANTO,

- di procedere al riparto della citata somma fra le Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, assegnando a ciascuna di esse un importo calcolato in proporzione al numero di studenti idonei al riconoscimento della borsa di studio per quanto riguarda l'anno accademico 2024/2025, così come da tabella di riparto allegata alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

- di comunicare, come richiesto con la succitata nota prot. nr. 0022348 del 15.11.2024 del Ministero dell'Università e della Ricerca, acquisita al prot. RA nr. 0444251/24 del 18.11.2024, le specifiche quote relative al **saldo FIS 2024**;

EVIDENZIATO che le suddette somme dovranno essere versate dal MUR ad ognuno degli Enti Erogatori dei Servizi per il Diritto Allo Studio (AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo);

VISTO l'art. 24, comma 2, della L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte:

➤ **di ripartire e assegnare** la complessiva somma di € **3.207.474,77** a titolo di **saldo FIS per l'anno 2024** del fondo di che trattasi, tra le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, così come riportato nella tabella contraddistinta con la lettera "A", allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

➤ **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ovvero "*Criteri e modalità per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici*" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

➤ **di comunicare** al MUR le specifiche quote relative al **saldo FIS 2024** secondo gli importi ed i dati riportati nella tabella allegata alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola (Allegato A);

➤ **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;

➤ **di trasmettere** copia del presente atto:

- al MUR – Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio – Ufficio II – Studenti ed Interventi per il Diritto allo Studio – Largo Antonio Ruberti n.1 – 00153 Roma – PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it, per il seguito di competenza;
- alle Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;
- al Direttore del Dipartimento Sociale – Enti Locali – Cultura – DPG, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7 del 10.05.2002.

La Dirigente del Servizio
Avv. Alba La Barba
Firmato digitalmente

L'Estensore
Dott. Giuseppe Masciarelli
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Katuscia, Manuela Di Meo
Firmato elettronicamente